543/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. **79878**, depositato in data 03.02.2023, proposto dal Sig. XX (ONISSIS), nato a ONISSIS (ONISSIS) il ONISSIS rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi De Rasis (derasis.luigi@avvocatifoggia.legalmail.it) e dall'Avv. Luigi Parenti (luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Virgilio n. 8.

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale p.t.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

UDITO nella pubblica udienza dell'11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Alessandro Bartolotta, in sostituzione degli Avv.ti Luigi De Rasis e Luigi Parenti,

per il ricorrente; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente al Comando dell'Arma dei Carabinieri, agisce contro il decreto n. 2993/N del 06.10.2009 con il quale il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità "*ipoacusia recettiva bilaterale sulle frequenze acute*", "*emangioma di D5*", "*esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale per emangioma di D12*", "*dacriocistite cronica*", "*segni di spondiloartrosi cervico – dorsale*" e l'equo indennizzo anche per "*pregresso trauma contusivo escoriativo rotulea dx*" in applicazione del regolamento approvato con d.P.R. n. 461/2001 e s.m.i.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente contesta il giudizio negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e chiede venga disposta CTU per determinare la dipendenza da causa di servizio per le infermità lamentate.

Con memoria depositata in data 26.08.2024, si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rappresentando che il ricorrente aveva già proposto ricorso contro il medesimo provvedimento davanti alla Sezione Giurisdizionale regionale per la Val d'Aosta conclusosi con la sentenza n. 4/2017 di rigetto della pretesa attorea; contro la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto appello davanti alla Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello che, con sentenza n. 53/2020, ha confermato la sentenza di primo

grado.

Pertanto, la controparte chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per manifesta violazione del principio del *ne bis in idem*, non avendo il ricorso *de quo* apportato alcun elemento di novità.

All'udienza odierna, l'Avv. Bartolotta si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento della domanda; sull'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di ne bis in idem *ex adverso* formulata, la Difesa sostiene che non vi sarebbe attinenza tra i due giudizi instaurati dal ricorrente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Il ricorso presenta lo stesso *petitum* e la medesima *causa petendi* del giudizio già deciso dalla competente Sezione Giurisdizionale per la regione Val d'Aosta con la sentenza n. 4/2017, confermata dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 53/2020.

Pertanto, il ricorso deve essere giudicato inammissibile.

Nulla per le spese.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Giudice

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024 (Dott. Francesco Maffei)
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA f.to digitalmente

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.12.2024 12:54:10
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.